

COMUNE DI CONTRONE

TITOLO 01

- PRINCIPI FONDAMENTALI -

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO CHE HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE DI APPARTENENZA, LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

PRINCIPI DI AZIONE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE.

02. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA', SI IMPEGNA ALLA TUTELA E ALLA PROMOZIONE DEI VALORI SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHÉ ESSA CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO ECONOMICO E DI PROGRESSO SOCIALE, L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.

03. IL COMUNE PERSEGUE, ALTRESI', LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FORZE SOCIALI ED ECONOMICHE ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 03

DIRITTI DEL CITTADINO

01. IL COMUNE CONCORRE AD ASSICURARE A TUTTI I CITTADINI UGUALI OPPORTUNITA' FORMATIVE, SOCIALI, CULTURALI E DI ACCESSO AL LAVORO; OPERA PER RIMUOVERE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE ED EMARGINAZIONE E PER GARANTIRE A CIASCUN MEMBRO DELLA COMUNITA' IL PIENO ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI.

ART. 04

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE SI IMPEGNA A SALVAGUARDARE E TUTELARE IL TERRITORIO COMUNALE QUALE BENE DELLA COMUNITA', GARANTENDONE LA INTEGRITA'

E LA CORRETTA UTILIZZAZIONE.

02. PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO STESSO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI. OPERA PER UNO ORDINATO ED ARMONICO ASSETTO DEL CENTRO ABITATO, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI GIARDINETTI, PARCHEGGI, ISOLE PEDONALI, ECC. .

03. ADOTTA, ALTRESI', GLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA ED AVVIA LE PROCEDURE NECESSARIE PER REALIZZARE UN PIANO DI SVILUPPO. DELLA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO ALL' ABITAZIONE.

ART. 05

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE VALORIZZA LE RISORSE DELLA COMUNITA' LOCALE PROMUOVENDONE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ED OFFRENDO A TAL FINE AI

GIOVANI IDONEA OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DELLE PROPRIE CAPACITA' LAVORATIVE.

02. DATA LA DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA DEL TERRITORIO, IL COMUNE PROMUOVE, INCENTIVA ED ASSECONDA, IN MODO PARTICOLARE, TUTTE LE INIZIATIVE IDONEE AD ASSICURARE IL SUCCESSO E LO SVILUPPO DELLE COLTURE CARATTERISTICHE DELLA ZONA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI.

03. IL COMUNE, ALTRESI', PROMUOVE E SOSTIENE LE INIZIATIVE VOLTE ALLA INCENTIVAZIONE DEL TURISMO E DELL' AGRITURISMO, ANCHE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE A PRIVATI, PREFERIBILMENTE A SOCIETA' E COOPERATIVE DI GIOVANI, DEI BENI COMUNALI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI A TAL FINE.

ART. 06

TUTELA DELL' AMBIENTE E DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. DATO IL SUO ELEVATO VALORE SCIENTIFICO E NATURALISTICO PARTICOLARE ATTENZIONE E' DEDICATA ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL FIUME CALORE. A TAL FINE, IL COMUNE SI ADOPERA PER LA ISTITUZIONE DI UN PARCO FLUVIALE, SI IMPEGNA A DOTARSI DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E A FARE QUANTO ALTRO DI SUA COMPETENZA E NELLE SUE POSSIBILITA' PER REALIZZARE LE FINALITA' SUDDETTE.

03. IL COMUNE TUTELA, ALTRESI', IL PROPRIO PATRIMONIO STORICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 07

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE,

IL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUANDO IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO AFFETTIVO.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED AGLI INVALIDI.

ART. 08

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUMI E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVI; PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA GLI ACCESSI AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 - COMMA 05 DELLA LEGGE.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE. OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE STESSA.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE CAMPANIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E DI ORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIE.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA A COORDINARE LA PROPRIA AZIONE CON QUELLA DEGLI ALTRI ENTI LOCALI ANCHE AL FINE DI OTTIMIZZARE LE PROPRIE RISORSE, RIDURRE LE SPESE, ACCORPARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BACINO ULTRACOMUNALE E MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI STESSI. PUO' DELEGARE, A TAL FINI, PROPRIE FUNZIONI AD ORGANISMI ASSOCIATIVI FRA DIVERSI COMUNI O ALLA COMUNITA' MONTANA DI APPARTENENZA.

ART. 10

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONTRONE, CHE DEFINISCE LA CIRCOSCRIZIONE SULLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ED I SUOI POTERI, SI ESTENDE PER KMQ. 7,57 E CONFINA A NORD CON POSTIGLIONE, A SUD CON CASTELCIVITA, AD EST CON POSTIGLIONE E CASTELCIVITA E A OVEST CON CASTELCIVITA E ALTAVILLA SILENTINA.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN CONTRONE, PIAZZA UMBERTO I N. 37.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 11

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI EDLENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUEST'ULTIMO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 12

STEMMA E GONFALONE

01. IL GONFALONE DEL MUNICIPIO DI CONTRONE E' DI COLORE AZZURRO.

02. HA FORMA DI PENTAGONO IRREGOLARE CON I DUE LATI MINORI RIVOLTI VERSO IL BASSO E RICOPERTI DA FRANGE ARGENTATE.

03. AL CENTRO DELLA SCRITTA "COMUNE DI CONTRONE", VI E' RICAMATO LO STEMMA, COMPOSTO DA UNO SCUDO ORNATO DI FREGI. ALL'ESTERNO DELLO SCUDO, PARTONO DALLA PARTE INFERIORE UN RAMO D'ULIVO A SINISTRA E UNO DI QUERCIA A DESTRA ED ENTRAMBI SALGONO VERSO L'ALTO RACCHIUDENDOLO QUASI COMPLETAMENTE.

04. AL CENTRO DELLO SCUDO VI E' UN'AQUILA BICIPITE, DI COLORE GRIGIO, CON LE ALI SPIEGATE. LO SCUDO INFINE E' SORMONTATO DA UNA CORONA CON CINQUE PUNTE VISIBILI.

TITOLO 02

- FUNZIONI DEL COMUNE -

CAPO 01

- AMBITO DELLE COMPETENZE -

ART. 13

FUNZIONI PROPRIE, FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE ED IL SUO TERRITORIO, CON ESCLUSIONE DI QUELLE CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGGE ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI. HANNO CARATTERE PRIMARIO, PER LA LORO IMPORTANZA, LE FUNZIONI RELATIVE AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

02. LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

03. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, PUO' ATTUARE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE FUNZIONI ATTRIBUITE, DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED

INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE, PER QUESTI INTERVENTI, DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

05. IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

06. IN PARTICOLARE; IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO, O SUO DELEGATO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

CAPO 02

- FUNZIONE NORMATIVA -

ART. 14

STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L' ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELLA AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. LO STATUTO COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELLA AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L' ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DI LEGALITA'.

03. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELL' ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, ALLE FINALITA' E ALLE NORME STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE AVRA' CURA DI ADEGUARE I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA.

ART. 15

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ED IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI E I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSI, MOTIVATA DA ESIGENZA DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER LA INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L' INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL

REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 16

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI CITTADINI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , 02 COMMA LETT. A, DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

03. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALLO ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , 01 COMMA DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO COMUNQUE ESSERE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI PER CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 17

POTERI DI ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, ALTRESI', ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E DI IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

L'EFFICACIA DI TALI PROVVEDIMENTI E' NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO NON POTENDO SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

03. GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTI COMMI DEBBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO.

04. LE ORDINANZE DI CUI AL PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE AFFISSE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO, ALTRESI', ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA PRENDERNE VISIONE.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 03

- PARTECIPAZIONE POPOLARE -

CAPO 01

- VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE -

ART. 18

NORME GENERALI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI ESTENDERE L'EFFICACIA DELLA DEMOCRAZIA.

02. IL COMUNE, PERTANTO, CONSIDERA SUO COMPITO QUELLO DI VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE, GARANTENDO AI CITTADINI LA FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI: IL DIRITTO DI ACCEDERE ALL' INFORMAZIONE, AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE, IL DIRITTO DI AVANZARE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI,

IL DIRITTO DI INTERLOQUIRE PUBBLICAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE.

03. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

CAPO 02

- INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA -

ART. 19

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI E GLI ALTRI SOGGETTI TITOLARI DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE COINVOLTE IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

02. LA TUTELA DEGLI INTERESSI PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI, RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALLO INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 08 , 02 COMMA DELLA LEGGE 07.08.90 N. 241 .

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI ED I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI, LA RENDANO PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI

ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO E' PUO' ESSERE PRECEDUTO DAL CONTRADDITTORIO ORALE.

09. I SOGGETTI DI CUI AL PRIMO COMMA HANNO, ALTRESI', DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

10. LA GIUNTA PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 20

ATTI DI INIZIATIVA POPOLARE

01. I CITTADINI POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI O INIZIATIVE PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

ART. 21

ISTANZE

01. I SINGOLI CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU ASPETTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'ISTANZA DEVE ESSERE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI, DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO COMUNALE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DEL PROBLEMA SOLLEVATO.

ART. 22

PETIZIONI

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO AVANZARE PETIZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. L'ORGANO COMPETENTE PROCEDE ALL'ESAME DELLA PETIZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O, DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA

NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. SE IL TERMINE PREVISTO NEL COMMA PRECEDENTE NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO

CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E', COMUNQUE, TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO.

04. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 23

PROPOSTE

01. LA COMUNITA' LOCALE, SU PROPOSTA DI ALMENO CENTO ELETTORI, PUO' SOLLECITARE L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

02. IL SINDACO, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI, TRASMETTE LA PROPOSTA ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATA DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE DELL'EVENTUALE COPERTURA FINANZIARIA.

03. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE UNA DELEGAZIONE DI PROPONENTI, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

04. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROPOSTA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 03

- CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM -

ART. 24

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE

01. PER TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI CHE INCIDANO SU DIRITTI SOGGETTIVI, L'AMMINISTRAZIONE DISPONE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI. PER TUTTE LE MATERIE CHE CONCERNANO L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, L'AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA' DI CONSULTARE LA POPOLAZIONE INTERESSATA.

02. IN OGNI CASO LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE NEI SEGUENTI MODI:

A) CONVOCAZIONE DI APPOSITI INCONTRI CON I CITTADINI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO;

B) UTILIZZAZIONE DEI FORUM DI CITTADINI;

C) REALIZZAZIONE DI RICERCHE E DI SONDAGGI DI OPINIONI PRESSO LA POPOLAZIONE;

D) INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI.

ART. 25

FORUM DEI CITTADINI

01. IL COMUNE PROMUOVE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, FORUM DEI CITTADINI, CIO' RIUNIONI PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI ED INIZIATIVE CHE INVESTANO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E GLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. I FORUM DEI CITTADINI POSSONO AVERE DIMENSIONE COMUNALE O SUBCOMUNALE. POSSONO AVERE CARATTERE PERIODICO O ESSERE CONVOCATI

PER TRATTARE SPECIFICI TEMI O QUESTIONI DI PARTICOLARE URGENZA.

03. AD ESSI PARTECIPANO I CITTADINI INTERESSATI ED I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE RESPONSABILI DELLA MATERIA INSERITA NELL'ORDINE DEL GIORNO.

04. I FORUM POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI UN CONGRUO NUMERO DI CITTADINI NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI GLI OGGETTI PROPOSTI ALLA DISCUSSIONE ED I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI E' RICHIESTA LA PRESENZA.

05. - IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI FORUM ASSICURANDO IL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE POSTI ALLA BASE DELLA LEGGE.

ART. 26

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE QUALE ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE IL REFERENDUM CONSULTIVO, SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA'. AD ESSO SONO AMMESSE A PARTECIPARE TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE

02. SONO POSSIBILI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI:

- A) DESIGNAZIONE, NOMINA O REVOCA DI PERSONE AD INCARICHI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE,
- B) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI, LE TARIFFE ED IL BILANCIO;
- C) PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE;
- D) REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI COMUNALI.

03. AL FINE DI EVITARE CHE L'ISTITUTO REFERENDARIO POSSA ESSERE USATO PER CONTROLLARE GLI ORIENTAMENTI DEL CORPO ELETTORALE IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, E' VIETATO IL RICORSO AL REFERENDUM NELL'ULTIMO ANNO DI CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 27

INIZIATIVA

01. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

- A) NEL CASO CHE VENGA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) NEL CASO IN CUI VENGA RICHIESTO DA ALMENO IL 30% DEGLI ELETTORI;

02. NEL CASO IN CUI IL REFERENDUM VENGA PROPOSTO DAI CITTADINI, LA RICHIESTA DEI PROMOTORI, IN NUMERO NON INFERIORE A DIECI, VA PRESENTATA AL SINDACO, AL FINE DI AVVIARE LA RACCOLTA DELLE FIRME.

ART. 28

AMMISSIBILITA'

01. PRIMA CHE IL REFERENDUM POSSA ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI REFERENDUM DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTA ALLA COMMISSIONE DI AMMISSIBILITA', COMPOSTA:

- DAL SEGRETARIO COMUNALE;
- DAL SINDACO E DA UN CONSIGLIERE DI MINORANZA;

- DAL DIFENSORE CIVICO O, IN MANCANZA, DA UN ESPERTO NELLE DISCIPLINE AMMINISTRATIVE NOMINATO DAL CONSIGLIO;
 - DAL CONCILIATORE;
02. IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SARA' RELATIVO A:
- A) AMMISSIBILITA' PER MATERIA;
 - B) RISCONTRO SULLA FORMULAZIONE CHIARA ED UNIVOCA DEL QUESITO POSTO A REFERENDUM;
 - C) VERIFICA DELLA VALIDITA' E DEL NUMERO DELLE FIRME.

ART. 29

PROCEDURA

01. ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DEL QUESITO REFERENDARIO E DELLE FIRME RACCOLTE, LA COMMISSIONE VERIFICA L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM, A NORMA DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE SONO VINCOLANTI PER IL CONSIGLIO.
02. IL RELATIVO VERBALE DELLA COMMISSIONE VIENE TRASMESSO AL SINDACO.
03. ENTRO QUINDICI GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL VERBALE, IL SINDACO SOTTOPONE LA QUESTIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA RELATIVA DELIBERAZIONE, OTTENUTA LA QUALE PROVVEDE, ENTRO DIECI GIORNI DALLA AVVENUTA ESECUTIVITA', AD INDIRE IL REFERENDUM.

ART. 30

VALIDITA' DEL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM E' VALIDO SE ALLA CONSULTAZIONE ABBIA PARTECIPATO ALMENO IL 50% PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO.
02. LA PROPOSTA E' APPROVATA SE A FAVORE SI SIA ESPRESSA LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
03. A TUTTE LE OPERAZIONI ELETTORALI SOVRAINTENDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI ISTITUITO, NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E PRESIDUTA DA SEGRETARIO COMUNALE.
04. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA, DELIBERI ACCOGLIENDO LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM LO STESSO NON AVRA' PIU' LUOGO.
05. NELL'IPOTESI, INVECE, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE ACCOLGA SOLO IN PARTE LA PROPOSTA, IL REFERENDUM POTRA' AVER LUOGO, PREVIO GIUDIZIO DELL'APPOSITA COMMISSIONE DI CUI ALL' ARTT. 28 01 COMMA.

ART. 31

EFFETTI

01. IL RISULTATO DEL REFERENDUM OBBLIGA IL CONSIGLIO COMUNALE A DISCUTERE L'ARGOMENTO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA CONSULTAZIONE, PER LA DELIBERAZIONE DEI RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI.
02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 04

- AZIONE POPOLARE -

ART. 32

DIRITTO DI AZIONE ED OBBLIGO DI INFORMAZIONE

01. GLI ELETTORI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI E I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. IL COMUNE E' TENUTO A DARE PUBBLICITA', ATTRAVERSO I SUOI UFFICI, A TUTTE LE AZIONI GIUDIZIARIE INTRAPRESE DAL COMUNE STESSO, O AD INFORMARE I CITTADINI INTERESSATI CIRCA LE AZIONI E I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE ANCHE SULLA BASE DI DECISIONI GIURISPRUDENZIALI.

03. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DA QUALCHE CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO CHE NON RITENGA CHE SUSSISTONO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTATARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

CAPO 05

- DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI -

ART. 33

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IN PARTICOLARE, CIASCUN CITTADINO PUO' CONSULTARE GLI ATTI E LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, TRANNE CHE SIANO IN FASE ISTRUTTORIA, SENZA DOVER CORRISPONDERE ALCUN PAGAMENTO DI DIRITTI OD ALTRI EMOLUMENTI E, PUO' OTTENERE IL RILASCIO DI COPIE, CORRISPONDENDO IL SOLO COSTO DELLA FOTORIPRODUZIONE, O DELLA STAMPA.

03. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI DI LEGGE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 34

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI PER ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI, ALTRESI', L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

CAPO 06

- DIFENSORE CIVICO -

ART. 35

ISTITUZIONE E COMPITI

01. IL COMUNE DELIBERA L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE LA FUNZIONE DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI SEGNALARE, DI PROPRIA INIZIATIVA OPPURE AD ISTANZA DEI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

03. IN PARTICOLARE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

04. A TAL FINE, INTERPELLA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARAMENTE, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHiesto L'INTERVENTO. INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI E GLI ABUSI E LE CARENZE RISCO NTRATE.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO' ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA SUSSISTANO IRREGOLARITA' O PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

08. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEE LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

ART. 36

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI. LA DESIGNAZIONE DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. RESTA IN CARICA DUE ANNI ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. E' RIELEGGIBILE.

03. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO DEVE PRESTARE GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO, SECONDO LA FORMULA DELL'ARTT. 11 DEL D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 E SOTTOSCRIVERE IMPEGNO MORALE A NON CANDIDARSI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DELL'INCARICO.

04. IL DIFENSORE CIVICO, PER L'ASSOLVIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, HA FACOLTA' DI NOMINARE UNO O PIU' SOSTITUTI PER PARTICOLARI INCARICHI E MATERIE, FATTA SALVA, LA SUA DIRETTA RESPONSABILITA'. TALI NOMINE DEVONO ESSERE, IN OGNI CASO, RATIFICATE DAL SINDACO.

ART. 37

INCOMPATIBILITA', DECADENZA E REVOCA

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHE SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I CONSIGLIERI COMUNALI E I COMPONENTI DELLA COMUNITA' MONTANA;

C) I MINISTRI DI CULTO.

D) GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O DI IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI.

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE.

03. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO, ANCHE SU RICHIESTA DEL 30% DEGLI ELETTORI, PER GRAVI INADEMPIENZE AI DOVERI D'UFFICIO.

04. NEL CASO DI DECADENZA O DI REVOCA, IL CONSIGLIO PROVVEDE ENTRO

TRENTA GIORNI ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE.

ART. 38

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ANNUALMENTE LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO

RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 39

INDENNITA'

01. AL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE CORRISPOSTA UNA INDENNITA' IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL SINDACO.

TITOLO 04

- GLI ORGANI ELETTIVI -

CAPO 01

- ORDINAMENTO -

ART. 40

NORME GENERALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

02. SPETTA AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E DEI RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI, IN MODO DA REALIZZARE UNA EFFICIENTE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

CAPO 02

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 41

ELEZIONE, NUMERO DI CONSIGLIERI, DURATA DELLA CARICA: RINVIO

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA ED IL NUMERO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 42

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA', DALLA QUALE E' ELETTO.

02. ESSI ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI.

03. IN GENERALE, SPETTA AL CONSIGLIO INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, ESERCITANDO SULLE STESSE IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

04. LE ATTRIBUZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO QUALE ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO SONO ESERCITATE SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO

05. L'ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE DELEGATE.

ART. 43

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI, SECONDO I PRINCIPI AFFERMATI DAL PRESENTE STATUTO, STABILENDO LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE ED ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI CHE NE GUIDANO OPERATIVAMENTE L'ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) GLI ATTI CHE DETERMINANO IL QUADRO ISTITUZIONALE COMUNALE, COMPRENDENTI I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI

E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI;

B) AGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNALE, QUALI I REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E

DELLE TARIFFE;

C) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, AI BILANCI, AI PROGRAMMI OPERATIVI DEGLI INTERVENTI E PROGETTI CHE COSTITUISCONO I PIANI DI INVESTIMENTO, AGLI ATTI CHE INCIDANO SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ED ALLA DEFINIZIONI DEGLI INDIRIZZI PER LA SUA UTILIZZAZIONE E GESTIONE;

D) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ECONOMICA GENERALE ED A QUELLI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' STABILIRE, NON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, I CRITERI-GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE ED

ADOTTARE RISOLUZIONI PER PROMUOVERE, INDIRIZZARE E SOLLECITARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E L'OPERATO DELL'ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE, LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE ED INTERPRETARE, CON TALI ATTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE.

ART. 44

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI PER LE ATTIVITA' DEGLI ORGANI E' DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE, NONCHE' DEI CONSORZI E DEGLI

ALTRI ORGANISMI EVENTUALMENTE ISTITUITI PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI, INTERVENTI, EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE OD AI QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

02. IL CONSIGLIO VERIFICA, CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE CON GLI INDIRIZZI GENERALI DALLO STESSO ESPRESSI E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, PER ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' PERSEGUA I PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

03. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO CORRENTE, CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

C) FORMULANDO, IN BASE ALLE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE, EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO, CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTIVE, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO, E, TUTTE LE VOLTE CHE LO STESSO E' INVITATO, PER RIFERIRE O DARE PARERI SU DETERMINATI ARGOMENTI.

ART. 45

GLI ATTI FONDAMENTALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 02 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.
02. SONO, INOLTRE, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTI, SIA DA LEGGI AD ESSA SUCCESSIVA, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

ART. 46

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ENTI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE SEGRETA. NEGLI STESSI MODI PUO' PROVVEDERE, IN OGNI MOMENTO, ALLA REVOCA DEI SINGOLI RAPPRESENTANTI QUANDO QUESTI COMMITTANO GRAVI INADEMPIENZE O, COMUNQUE, NON GODANO DELLA FIDUCIA DEL CONSIGLIO STESSO.
02. L'EVENTUALE RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA DEVE ESSERE DESIGNATA DALLA MINORANZA STESSA, ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE ELEZIONI SEPARATE.
03. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALLE ELEZIONI DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO, O, COMUNQUE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DELL'ULTIMO DEI TERMINI SUDDETTI, SENTITI GLI EVENTUALI CAPIGRUPPI CONSILIARI, PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 47

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO, COMMISSIONI PERMANENTI O TEMPORANEE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE, ASSICURANDO LA PRESENZA DELLA MINORANZA. PUO' ESSERE PREVISTO IL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.
03. LE COMMISSIONI, PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI, POSSONO INVITARE ALLE PROPRIE SEDUTE: IL SINDACO, GLI ASSESSORI, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, RAPPRESENTANTI DELLE FORZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI, TECNICI ED ESPERTI NELLE MATERIE IN ESAME.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI

QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA FUNZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI, NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED ASSICURA NELLE FORME PIU' IDONEE LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

ART. 48

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE. ESSE SI SCIOLGONO AUTOMATICAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI, PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE.

OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 49

COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DALLA LEGGE

01. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO CHE SONO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' EFFETTUATA DALLO STESSO CONSIGLIO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO, LA CUI POSIZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEL PRECEDENTE COMMA, E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALLE DESIGNAZIONI DALLA STESSA RICHIESTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ENTI, ASSOCIAZIONI OD ALTRI SOGGETTO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI PREDETTE, DEBBANO NELLE STESSE ESSERE RAPPRESENTATI. NEI CASI IN CUI LA SCELTA DEI COMPONENTI SPETTA DIRETTAMENTE ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALLA GIUNTA FRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA', IDONEITA' E COMPETENZA ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

ART. 50

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI. IL GRUPPO DEVE ESSERE FORMATO DA UN MINIMO DI TRE

CONSIGLIERI.

02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPOGRUPPO; IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPO-GRUPPO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE.

03. I CAPI GRUPPO HANNO DIRITTO DI OTTENERE LA TRASMISSIONE DELLA COPIA CONFORME DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CUI ALL' ARTT. 45 , SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 LA TRASMISSIONE CURATA DAL SEGRETARIO COMUNALE, AVVERRA' A MEZZO MESSO COMUNALE, CON REGOLARE NOTA DI TRASMISSIONE, CONTENENTE L'ELENCO DEGLI ATTI TRASMESSI, FIRMATI PER RICEVUTA DAL CAPO-GRUPPO RICEVENTE, ESONERANDOLI DA OGNI SPESA.

04. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA IN MODO DETTAGLIANO I POTERI E L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO. IN PARTICOLARE, LA CONFERENZA E' L'ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI, CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI E AD ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO NEL MODO MIGLIORE, LA FUNZIONE DI COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 51

PREROGATIVE, COMPITI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE E DI VOTO.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. OGNI CONSIGLIERE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO, CHE DOVRANNO ESSERE POSTO IN DISCUSSIONE ALLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI SOLLEVATE. L'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE SUSSISTE SOLTANTO SE LE SUDDETTE QUESTIONI RIENTRANO NELLE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE A NORMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE DEVE ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE; NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE NON ELEGGA DETTO DOMICILIO, BENCHE' FORMALMENTE INVITATO DAL SINDACO, LA COMUNICAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI VIENE FATTA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

06. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE, NELLE ELEZIONI A TALE CARICA, HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI PREFERENZA. IL CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA TALI

FUNZIONI IL CONSIGLIERE CHE, TRA I PRESENTI, RISULTA "ANZIANO" SECONDO I REQUISITI SOPRA PRECISATI

07. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SUA PRIMA RIUNIONE, PER LA PRESA D'ATTO, ESSENDO SUFFICIENTE LA SEMPLICE VERBALIZZAZIONE, SENZA BISOGNO DI VOTAZIONE. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE O LA PRESA D'ATTO DEL COMMISSARIO AD ACTA DESIGNATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

ART. 52

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

01. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED A TUTTI I CONSIGLIERI. SPETTA, ALTRESI', AI CITTADINI A NORMA DELL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 53

NORME DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO. FINO ALLE ELEZIONI DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL' ORDINE DEL GIORNO.

06. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE, LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER TUTTE LE VOTAZIONI.

07. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, ESSE DEVONO ESSERE SEGRETE.

08. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE CHIAMATI A PARTECIPARE, SU INIZIATIVA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON COMUNICAZIONE FATTA PERVENIRE AL SINDACO ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE ESPERTI, TECNICI, RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI.

CAPO 03

- LA GIUNTA COMUNALE -

ART. 54

ELEZIONE E COMPOSIZIONE, ASSESSORE ESTERNO

01. LA GIUNTA COMUNALE E' ELETTA DAL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE, ED E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI, NONCHE' LE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE CHE ESSI SI PROPONGONO DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO. IL DOCUMENTO E' PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO, AFFINCHE' TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE PREVENTIVA VISIONE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL PROPRIO SENO, SALVO QUANTO STABILITO NEL COMMA SEGUENTE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORE, ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO NEL PRIMO COMMA, N. 01 CITTADINO, PRESCELTO AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

05. L'ELEZIONE DEVE ESSERE MOTIVATA DA PARTICOLARI COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSEGNATOGLI, RITENUTE DAL CONSIGLIO INDISPENSABILI, O COMUNQUE UTILI, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

ART. 55

RUOLO E COMPETENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE. AD ESSA COMPETE L'EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI.

02. LA GIUNTA SEGUE GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATO E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA-AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO STESSO.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA ELETTA.

05. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONE DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ESPLICA ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE.
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE PROPRIE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE.
- I) DISPONE L'ACCETTAZIONE OD IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI.
- M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE E DALLO STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO.

ART. 56

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITA' DELLE SUE ADUNANZE, CHE SONO SEGRETE, E' NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO N. 03 COMPONENTI.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DAL VICESINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.
03. ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL REVISORE DEI CONTI ED I RAPPRESENTATI DEL COMUNE IN ENTI, CONSORZI, COMMISSIONI.
04. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA. ESERCITANO,

PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI DALLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

05. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUANO TRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI ALL'AREA ED AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.

06. L'ASSESSORE ESTERNO ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE, I DIRITTI E LE RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI PUO' ESSERE DESTINATARIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI RELAZIONE E DIRITTO DI INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO NON E' COMPUTATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE NECESSARIE PER LA LEGALITA' DELLA SEDUTA E DELLE MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI.

07. AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELL'ELENCO CHE ACCOMPAGNA IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 57

CONTROLLO EVENTUALE SUGLI ATTI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE PUO' SOTTOPORRE LA STESSA ALL'ESAME DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, AI SENSI DELL' ARTT. 45 , DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI PRESENTI.

02. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA POSSONO, ALTRESI', ESSERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO QUANDO NE FACCIA RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, QUALORA QUEST'ULTIMI RITENGANO CHE LA DELIBERAZIONE STESSA:

A) SIA VIZIATA DA INCOMPETENZA O ASSUNTA IN CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

B) SIA ADOTTATA, NELLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 45 , SECONDO COMMA DELLA LEGGE SUDDETTA, VIOLANDO NORME DI LEGGE, NEI LIMITI DELLE INDICAZIONI DELLE NORME VIOLATE.

ART. 58

DECADENZA DELLA GIUNTA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI;

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE, DA PARTE DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI) SFIDUCIA

COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA.

03. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

04. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 59

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE PER ALTRA CARICA, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO, E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

03. ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' PROPORRE LA REVOCA DI UN ASSESSORE, NELLA IPOTESI DI CONTINUA E REITERATA ASSENZA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA. IL SINDACO E' TENUTO A CONVOCARE ENTRO DIECI GIORNI IL CONSIGLIO PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA. SI APPLICA LA DISCIPLINA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

CAPO 04

- IL SINDACO -

ART. 60

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE. SVOLGE, INOLTRE, LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E DI UFFICIALE SANITARIO.

02. IL SINDACO HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI PER L'INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO,

IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO. SPETTANO, ALTRESI', AL SINDACO I POTERI DI ORDINANZA DI CUI ALL' ARTT. 17 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 61

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE.
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICA-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITI LA GIUNTA OD IL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIATAUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA ED ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA, SENTITA LA GIUNTA, GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA;
- R) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE;
- S) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- T) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- U) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI.

ART. 62

ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE, O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI, VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI ED I SERVIZI SIANO ESERCITATI SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 63

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO: .

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA EVENTUALE CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DA EGLI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERI DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UNO O PIU' ASSESSORI OD ANCHE A CONSIGLIERI COMUNALI NELLE MATERIE NON RIENTRANTI NELLE DELEGHE ASSESSORALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 64

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE: RINVIO

- 01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO ASSOLVE AI COMPITI DI CUI ALL'ARTT. 38 , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .
- 02. IL SOSTITUTO DEL SINDACO ESERCITA ANCHE I COMPITI SUDDETTI.

ART. 65

VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E L'ASSESSORE CHE A TALI FUNZIONI VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTO DALLA LEGGE.

TITOLO 04

- ORGANI BUROCRATICI, UFFICI E SERVIZI -

CAPO 01

- ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO -

ART. 66

NORME GENERALI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE, AGLI STESSI PREPOSTO, OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI, I RESPONSABILI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI E LE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

CAPO 02

- IL SEGRETARIO COMUNALE -

ART. 67

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTENSIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA

DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DAL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

ART. 68

COMPETENZE GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMUNALE:

- A) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, CHE SI CONCLUDE CON IL PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 8.6.90 N. 142 ;
 - B) PROVVEDE AGLI ATTI ESECUTIVI ED ALLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
 - C) RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE;
 - D) CURA L'INOLTRO DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI ED ALLA PREFETTURA;
 - F) PROVVEDE A ROGARE I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
 - G) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
 - H) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' DEL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
 - I) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
 - L) HA IL POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;
 - M) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
 - N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;
 - O) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI DI RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PREVISTE NEL COMMA PRECEDENTE E DELLE ALTRE CHE GLI SIANO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI COMUNALI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 69

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE E DI GARANZIA DELLA LEGALITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA CON VOTO CONSULTIVO ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE OVE PUO' ESPRIMERE LE PROPRIE VALUTAZIONI, NONCHE' ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O

DAI REGOLAMENTI COMUNALI, NE CURA LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. SE RICHIESTO, PARTECIPA, ALTRESI', A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;
A QUELLE ESTERNE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI, QUALORA GLIENE VENGA FATTA RICHIESTA. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 70

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE DAGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI ED ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 71

FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' ASSEGNARE, TEMPORANEAMENTE ED ECCEZIONALMENTE, A UN IMPIEGATO COMUNALE DI PIU' ALTA QUALIFICA FUNZIONALE E, IN CASO DI PARITA' DI QUALIFICA, CON MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO, LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, LIMITATAMENTE ALLA VERBALIZZAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA GIUNTA QUALORA IL SEGRETARIO SIA ASSOLUTAMENTE IMPEDITO A PRENDERNE PARTE E LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA STESSA SI PRESENTI URGENTE ED IMPROPROROGABILE.

02. LA GIUNTA STESSA PROVVEDE, DOPO LO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA, A DARNE COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA.

CAPO 03

- UFFICI -

ART. 72

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

- B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLOCATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 73

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
 - B) DOTAZIONE ORGANICA;
 - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
 - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
 - E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

CAPO 04

- SERVIZI -

ART. 74

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO, CHE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, COMPETE ALLO STESSO CONSIGLIO DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA'.
03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE IN AZIENDE, DI CONSORZI O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.
04. PER GLI ALTRI SERVIZI, LA COMPARAZIONE DOVRA' ESSERE FATTA TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE,

L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA E QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA, QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTE DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

06. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, DEVONO ESSERE IN OGNI CASO, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

07. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' E L'ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 75

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. L'AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE (PER IL MESE DI APRILE) UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA NONCHE' CONCLUSA DAL SINDACO, FA IL BILANCIO DELL'ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STESSI.

03. IL DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO IN TALE OCCASIONE DI SVOLGERE UNA PROPRIA RELAZIONE EVIDENZIANDO EVENTUALI ABUSI, CARENZE E DISFUNZIONI DEI SERVIZI.

04. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI.

TITOLO 06

- FINANZA E CONTABILITA' -

CAPO 01

- PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -

ART. 76

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE QUESTA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. I DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE E NE DEFINISCE I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO

FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 77

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE, LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E PER GLI INVESTIMENTI, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEL BILANCIO ANNUALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AL BILANCIO SONO EFFETTUATE ANCHE NEL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMUNI TERZO E QUARTO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

CAPO 02

- AUTONOMIA FINANZIARIA -

ART. 78

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E MIRANDO, MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, ALL'IMPIEGO OTTIMALE DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

ART. 79

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E

SPECIALI, STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LORO NATURA HANNO TITOLO PER TRARRE BENEFICIO DA TALI LEGGI.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'EVENTUALE ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SOLO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

CAPO 03

- CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO -

ART. 80

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO. LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LA MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNTARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI IDONEI AD ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, PRODUCENDONE LA RELATIVA MOTIVAZIONE.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE

FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA; QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

- REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA -

ART. 81

IL REVISORE DEI CONTI

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN SOLO REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI DI CUI AL COMMA DUE, LETT. A) B) E C) DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL SUO INCARICO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E NE REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

07. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA UN COMPENSO IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLO PREVISTO PER LEGGE.

ART. 82

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UN MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE IN EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TRENTA GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON

IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO A VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 05

- APPALTI E CONTRATTI -

ART. 83

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'APPALTO DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANDO:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE.

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI.

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

CAPO 06

- CONTROLLO DI GESTIONE -

ART. 84

FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LINEE GUIDA DELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE CONSENTE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO DI ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE, RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZIO SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE

IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

CAPO 07

- TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE -

ART. 85

NORME GENERALI

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MASSIMA DECENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 07

- FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI -

ART. 86

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE, DELLE FORME DI CUI AGLI ARTICOLI SEGUENTI, LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 87

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI, CHE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI, OPERE O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LA FORMA, LA

PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UNA OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA COMUNI E PROVINCIA, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE-TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNO.

ART. 88

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, QUALORA INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO;

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ELETTO DALL'ASSEMBLEA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', SONO STABILITE DALLO STATUTO.

03. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO. I MEMBRI DI ESSA SONO SOLLEVATI DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ED AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.

04. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

05. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EQUIPARATI A QUELLI DELLA GIUNTA.

06. ENTRO IL DODICI GIUGNO 1992 SI PROVVEDERA', ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE

CONSEQUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

ART. 89

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 87 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 90

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONI DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDANO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INVESTIMENTI E SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI,

MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI SUGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

05. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO, INFORMANDONE LA GIUNTA, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL'INTERESSE, DIRETTO OD INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

06. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 08

- NORME TRANSITORIE E FINALI -

ART. 91

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT.

04 , COMMI TERZO E QUARTO, DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

02. LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO INVIAE IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ENTRO LO STESSO TERMINE SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, DANDONE PUBBLICO AVVISO, NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DEL NUOVO STATUTO.

04. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE; L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

05. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELL STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

06. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALI, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FIN TANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

07. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

ART. 92

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.

ART. 93

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO I REGOLAMENTI IN ESSO PREVISTI. FINO ALLA LORO ADOZIONE, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE

E LO STATUTO.